

6404/

SENT. 6404/  
CADON. 2403/  
Rep.

Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Il Tribunale Civile Di Roma  
8<sup>a</sup> sez. civile

in persona del giudice unico dr. Giuseppe Tedesco ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa di primo grado iscritta al n. 2997 del ruolo generale per gli affari  
contenziosi per l'anno [redacted] e vertente tra

[redacted]  
elettivamente domiciliata in Roma, via piazza Martiri di Belfiore presso lo studio  
dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende in virtù di mandato a  
margine della citazione

**Attrice**

[redacted]  
elettivamente domiciliato in Roma, via Milano, presso lo studio dell'avv.  
Gelsomina Cimino, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del  
ricorso per decreto ingiuntivo

**Convenuta**

**Terza chiamata**

**Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo**

**Conclusioni**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del [redacted] i difensori delle  
parti precisavano le conclusioni come da verbale d'udienza.

**Fatto e diritto.**

Va in primo luogo dichiarata la contumacia del [redacted]  
ritualmente citata con atto notificato il [redacted] e non costituitasi.  
[redacted] ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei  
confronti della [redacted] S.p.A. per il  
pagamento della somma di € 25.000,00.

Il titolo della pretesa è costituito da una polizza fideiussoria rilasciata dall'intimato  
nell'interesse del [redacted] a garanzia delle obbligazioni

1  
f.

derivanti dalla convenzione intercorsa fra il soggetto garantito

) e *i.* La convenzione prevedeva il rilascio di «apposita fideiussione bancaria o polizza di assicurazioni, riportante la dicitura in prima presentazione per l'importo di € 25.000,00, in favore di

Nella causa di opposizione contro il decreto promossa dall'ingiunta si discute in primo luogo della natura della garanzia costituente il titolo della pretesa, in particolare se essa debba qualificarsi come fideiussione a prima richiesta in rapporto all'ammissibilità o meno delle eccezioni sollevate dall'opponente.

La suddetta qualificazione di garanzia a prima richiesta, ovviamente, è sostenuta dall'ingiungente e negata dal garante.

La tesi del creditore - che richiama in primo l' art. 5 delle condizioni generali di polizza, dal quale risulta l'obbligo dell'Assicuratrice di effettuare il pagamento dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di un suo preventivo assenso e senza possibilità da parte di quest'ultimo di eccepire all'Assicuratrice alcunché sul pagamento stesso - è fondata.

In una fattispecie simile a quella in esame, la Suprema corte ha chiarito: «La Corte di Appello (...) ha attribuito decisivo rilievo, nella interpretazione della clausola trascritta, alla previsione contrattuale che il debitore principale (...) non può opporsi al pagamento (che il creditore abbia richiesto al garante) facendo valere le eccezioni derivanti dal rapporto principale, eccezioni che, inoltre, egli non potrà opporre neanche al garante dopo che questi abbia effettuato il pagamento. L'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale eccezioni che il debitore principale non potrà opporre neanche al garante successivamente al pagamento da questo effettuato, (...) costituisce una chiara deroga alla accessorietà della obbligazione fideiussoria e sancisce l'autonomia dell'obbligazione di garanzia assunta dalla società assicuratrice, rispetto all'obbligazione principale. Nella disciplina legate della fideiussione, infatti, il fideiussore ha l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento (art. 1952 comma 2° c.c.) e tale preavviso ha lo scopo di mettere il debitore principale in condizione di fare tempestiva opposizione al pagamento ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore (ragioni poi opponibili al

fidei  
patu  
paga  
cont  
cons.  
rimb  
ravvi  
autoi  
fideji  
gara.  
che  
fideji  
amm  
pera  
nella  
essa  
mass  
richi  
dell'  
tipo c  
le pa  
(...)»  
In ag  
esam  
"auto  
l'obb  
dicitu  
Il co  
sogge  
previ  
Cons  
richie



fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso). Secondo le pattuizioni in esame, invece, il debitore principale, pur avvisato della richiesta di pagamento formulata dal creditore garantito, non può opporre alcuna contestazione in ordine a tale pagamento, poiché il garante non ha bisogno del suo consenso per effettuarlo e per poi pretendere da lui "a semplice richiesta" il rimborso delle somme pagate. Correttamente, quindi, la Corte d'Appello ha ravvisato nelle (...) polizze esaminate la pattuizione atipica di un contratto autonomo di garanzia la cui caratteristica fondamentale, che lo distingue dalla fidejussione, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, onde il garante si impegna a pagare al creditore senza possibilità di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fidejussione posta dall'art. 1945 c.c.. Tale contratto atipico viene ritenuto ammissibile nel nostro ordinamento (...) con orientamento giurisprudenziale peraltro non contestato dalla parte ricorrente. Nel ricorso si sostiene, invece, che nella clausola n. 5 non possa essere ravvisata una garanzia autonoma poiché in essa si prevede che il pagamento del garante deve avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta del creditore, anziché "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore. Va al riguardo osservato che l'uso dell'una o dell'altra espressione letterate non è decisiva per l'interpretazione del tipo di garanzia pattuita tra le parti che va desunto piuttosto dalla relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia (...).» (Sez. 3, Sentenza n. 3964 del 21/04/1999).

In aggiunta agli insegnamenti della Suprema corte, del tutto pertinente nel caso in esame, si deve sottolineare che un ulteriore elemento di conferma della natura "autonoma" della garanzia si ritrova nel contratto principale, in cui si menziona l'obbligo [redacted] di rilasciare una fideiussione riportate la dicitura "in prima presentazione".

Il collegamento negoziale esistente fra i due contratti, di là dalla diversità soggettiva dei contraenti, consente di utilizzare, a fini interpretativi, anche questa previsione.

Consegue dalle considerazioni che precedono, trattandosi di garanzia a prima richiesta, che debbono ritenersi precluse al fideiussore le eccezioni sollevabili dal

debitore, posto che il contratto prevedeva per il creditore garantito una disponibilità analoga a quella del deposito cauzionale.

A tale preclusione sfuggirebbe solo l'*exceptio doli*, ma nessuna delle eccezioni in concreto proposte dall'opponente (adempimento, compensazione ecc.), rientra in tale ambito, né è stata fornita prova della natura fraudolenta od abusiva della richiesta di esecuzione della richiesta di escussione della garanzia.

Le pronunce del giudice di pace invocata da controparte avevano ad oggetto, come risulta dalla documentazione esibita dalla convenuta, un segmento marginale del rapporto.

In conclusione l'opposizione va rigettata.

La convenuta ha agito, nei confronti del debitore principale, con l'azione di rilievo ed in subordine con l'azione di regresso.

Posto che il giudizio intentato dal creditore si è concluso con la condanna del garante, la sola pronuncia configurabile è quella di regresso, sotto forma di condanna condizionata al pagamento (*«Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale»* Sez. L, Sentenza n. 12300 del 21/08/2003).

Il debitore principale, pertanto, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali di polizza, va condannato al pagamento di quanto in garante dovrà pagare per capitale e interessi in forza della polizza.

Le spese di lite fra le parti del giudizio di opposizione sono a carico dell'opponente; quelle relative all'azione di regresso sono a carico del debitore principale.

RG 2997

p.q.m.

Il tribunale di Roma, 8<sup>a</sup> sez. civile, definitivamente pronunciando: dichiara la contumacia

Assicurazioni S.p.A. con citazione notificata il \_\_\_\_\_; rigetta l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ contro il decreto ingiuntivo n. 22195 emesso il \_\_\_\_\_; su istanza de \_\_\_\_\_

condanna \_\_\_\_\_ al pagamento di \_\_\_\_\_ quanto \_\_\_\_\_, dovrà pagare per capitale e interessi e spese al \_\_\_\_\_ in forza del decreto ingiuntivo; condanna la \_\_\_\_\_

Assicurazioni S.p.A. al pagamento, in favore del \_\_\_\_\_ delle spese di lite, che liquida in complessive € 4.458, di cui € 100 per

spese, € 1.003 per diritti e € 3.355 per onorario, oltre rimborso spese generali Iva e Cpa; condanna il \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese di lite in

favore del \_\_\_\_\_, che liquida in complessive € 3.526, di cui € 100 per spese, € 926 per diritti e € 32.500 per onorario, oltre rimborso spese

generali Iva e Cpa.

Così deciso in Roma il \_\_\_\_\_

Il giudice

Giuseppe Telesco

IL CANCELLIERE GI  
M. Cristoforo  
[Signature]

Depositato in Cancelleria

Roma, il \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE GI  
M. Cristoforo  
[Signature]